



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 07/10/2026

OGGETTO: BENEFICIO ECONOMICO INPS "ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI" AI SENSI DELL'ART. 74 DELLA LEGGE 26/03/2001, N. 151 - PROTOCOLLO NR. 15256 DEL 07/10/2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 12 del 31.07.2026 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.03.2026 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- la Delibera di Giunta Comunale n.75 del 03.04.2026 "ART. 3 COMMA 4 D.LGS. N. 118/2011 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025";

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità") e, in particolare, l'art. 74 che disciplina l'Assegno di Maternità per le madri disoccupate o inoccupate (già art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448);

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 recante il "Regolamento concernente le modalità di concessione dell'assegno di maternità e dell'assegno per il nucleo familiare";

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 avente ad oggetto il "Regolamento recante la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)";

Atteso che la concessione della prestazione spetta al Comune, quale Ente procedente all'istruttoria, mentre la liquidazione ed il pagamento del contributo finanziario sono a totale carico dell'INPS, sulla base dei dati forniti dal Comune medesimo;

Vista l'istanza presentata per l'accesso all'Assegno di Maternità di cui all'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, acquisita al Protocollo generale del Comune di Campo nell'Elba N. 15256 in data 07/10/2026, corredata dalla relativa documentazione (in allegato);

Considerato che il Comune è tenuto a verificare la completezza formale della domanda, la sussistenza dei requisiti anagrafici e di soggiorno, la regolarità dell'attestazione ISEE ed il rispetto della soglia limite di reddito stabilita per legge per l'anno di riferimento;

Verificato che la richiedente possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina attuativa, ossia:

1. Residenza anagrafica nel Comune di Campo nell'Elba al momento della presentazione dell'istanza;
2. Mancanza di trattamento previdenziale di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale (oppure percezione di un trattamento previdenziale inferiore al valore dell'assegno spettante);

3. Regolare titolo/permesso di soggiorno per le cittadine extracomunitarie previsto dalla normativa di settore (inclusi gli accordi internazionali pertinenti);
4. Valore ISEE del nucleo familiare rientrante nei limiti stabiliti annualmente con circolare dell'INPS/Dipartimento per le Politiche della Famiglia;
5. Presentazione della domanda entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di nascita del bambino;

Dato atto che a seguito dell'istruttoria condotta dall'ufficio preposto:

1. È stata acquisita regolare attestazione ISEE avente valore pari a € 11.901,61, risultante inferiore al limite massimo previsto per la concessione del beneficio;
2. La domanda risulta presentata nei termini di legge (entro 6 mesi dalla nascita);
3. Sono stati effettuati con esito positivo i riscontri relativi allo stato di famiglia anagrafico e alla residenza della richiedente e del minore.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 107 e 109 relativi alle competenze e responsabilità dei dirigenti/responsabili dei servizi;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di non acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegni di spesa, né variazioni d'entrata o altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Campo nell'Elba, gravando l'onere finanziario interamente sull'INPS;

DETERMINA

1. **DI ACCOGLIERE** l'istanza per la concessione dell'Assegno di Maternità acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 15256 in data 07/10/2026, presentata ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i.;
2. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione e la successiva concessione del beneficio non comportano alcun impegno di spesa né onere finanziario a carico del bilancio del Comune di Capoliveri, gravando l'erogazione economica esclusivamente sull'INPS;
3. **DI PROCEDERE** alla trasmissione telematica dei dati necessari per il pagamento della prestazione all'INPS tramite l'apposita procedura informatica integrata;
4. **DI DARE ATTO** che la documentazione contenente i dati personali e l'attestazione ISEE della richiedente è conservata agli atti e non viene pubblicata per ragioni di

tutela della riservatezza dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

5. **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Agnese Mazzanti;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
7. **DI RENDERE NOTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica/pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)